



71

maly

La facoltà di estinzione anticipata del mutuo originario e di quote del medesimo ma il rimborso della quota sopraindicata è stato accettato dall' Istituto in base all' autorizzazione di cui alla delibera di massima del Consiglio del 5 aprile 1949, ricorrendo, nel caso in esame, ambedue le condizioni, stabilite alternativamente dal Consiglio stesso per la concessione del riscatto anticipato e precisamente che il tasso contrattuale sia inferiore al 7% o che il residuo mutuo non superi cinque milioni.

In considerazione di quanto sopra occorre che il Consiglio di amministrazione, con deliberazione formale, autorizzi il rilascio alla mutuataria della quietanza a saldo della quota di mutuo in parola e del necessario consenso alla cancellazione della iscrizione ipotecaria, esistente a favore dell' Istituto in dipendenza del mutuo in oggetto, limitatamente alla parte della tenuta Migliara di proprietà della mutuataria stessa.

Il Direttore generale, vista la suesposta relazione del Servizio Patrimoniale, propone al Consiglio di approvare il testo della seguente deliberazione formale su cui ha già dato